Camera di Commercio Lucca

REGOLAMENTO CONTRIBUTI PER LA PRIMA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO E DI SISTEMA

SOMMARIO

Art. 1 – Finalità, fondi a disposizione e regime applicabile
Art. 2 – Requisiti generali di ammissibilità
Art. 3 – Spese ammissibili
Art. 4 – Modalità di presentazione della domanda e termini
Art. 5 – Procedimento
Art. 6 – Inammissibilità e revoca
Art. 7 – Controlli
Art. 8 – Privacy
Art. 9 – Ricorso
Art. 10 – Norma transitoria

Art. 1 – Finalità, fondi a disposizione e regime applicabile

La Camera di Commercio di Lucca, al fine di aumentare la competitività del tessuto economico locale, intende favorire l'introduzione di sistemi per la certificazione aziendale.

L'intervento è erogato in base alle disponibilità previste dal bilancio camerale, fino ad esaurimento dei fondi, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, ed è erogato in regime de minimis. Gli importi massimi degli aiuti concedibili in tale regime ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi fiscali (quello in corso alla data di concessione dell'aiuto e i due precedenti) sono:

- € 200.000,00 per le imprese che non operano in uno dei settori sotto indicati (Regolamento CE 1407/2013);
- € 100.000,00 per le imprese che operano nel settore dei trasporti su strada (Regolamento CE 1407/2013);
- € 15.000,00 per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli (Regolamento CE 1408/2013);
- € 30.000,00 per le imprese operanti nei settori della pesca e dell'acquacoltura (Regolamento CE 875/2007);
- € 500.000 nel caso di compensazioni di oneri di servizio pubblico a favore di imprese affidatarie di un SIEG (Regolamento 360/2012).

I limiti previsti comprendono qualsiasi contributo accordato da qualsiasi ente pubblico quale aiuto de minimis, indipendentemente dalla sua forma e dagli obiettivi, ai sensi dei sopraccitati Regolamenti.

Art. 2 – Requisiti generali di ammissibilità

Sono ammesse al contributo le microimprese, piccole imprese e medie imprese (in breve PMI) così come definite dall'Art. 2, paragrafo 1, n. 7 ed Allegato I del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, in possesso dei seguenti requisiti, che devono permanere almeno fino al momento della concessione del contributo:

- con sede legale e/o operativa in provincia di Lucca;
- in regola con il pagamento del diritto annuale;
- attive e in regola con la comunicazione di inizio attività e con le abilitazioni previste per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;
- senza protesti a carico per vaglia cambiari, tratte accettate, assegni;
- che non siano in stato di liquidazione coatta o volontaria, fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria, o non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di tali situazioni;
- non beneficiarie di altri aiuti pubblici a valere sulle medesime spese ammissibili sostenute;
- non controllate e/o partecipate da aziende pubbliche;
- non destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che abbia dichiarato un aiuto incompatibile o illegale con il mercato comune, come disposto dall'Art. 1 par. 6 a) del Reg. (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008;
- che abbiano provveduto al saldo di somme dovute a qualsiasi titolo alla Camera di Commercio di Lucca, a Lucca Promos scrl o a Lucca Intec.

I consorzi sono ammessi solo nella misura in cui siano essi stessi, e non una parte o la totalità dei soci, abbiano ottenuto una delle certificazioni di cui all'Art. 3 del presente regolamento.

Art. 3 – Spese ammissibili

Il contributo di cui al presente regolamento è concesso per l'ottenimento della certificazione di prodotto o di sistemi di gestione aziendale conformi alle seguenti norme o standard:

1. UNI EN ISO 9001:2000 (certificazione di qualità del sistema di gestione aziendale - Vision);
2. UNI EN ISO 14001:2004 (certificazione del sistema di gestione ambientale);
3. UNI EN ISO 22000:2005 (certificazione del sistema di sicurezza alimentare);
4. ECOLABEL TURISMO certificazione ambientale;
5. SA 8000:2001 (certificazione della responsabilità sociale);
6. UNI 11020:2002 (certificazione del sistema di rintracciabilità nelle aziende agroalimentari);
7. UNI 10939:2001 (certificazione del sistema di rintracciabilità nelle filiere agroalimentari);

8. per l'ottenimento della Registrazione EMAS II, prevista dal Regolamento (CE) n. 761 del 19/03/2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS);
9. OHSAS:18001 (certificazione dei sistemi di gestione salute e sicurezza);
10. BRC (Technical Standard for suppliers of retail branded food products) e IFS (International Food Standard): certificazione per le imprese operanti nel settore agroalimentare, che producono a marchio.

Si specifica, a tale proposito che:

- sono ammesse le sole spese sostenute per pagare l'Ente di Certificazione, che deve essere accreditato per le norme della serie UNI CEI EN 45000;
- per ciascuna certificazione può essere presentata una sola domanda;
- nel caso di richiesta di contributo per più di una delle precedenti certificazioni, vanno presentate domande di contributo separate;
- che l'entità del contributo camerale è calcolata sulle fatture di spesa ammissibili al netto dell'IVA e che tutte le somme indicate si riferiscono all'imponibile;
- il contributo massimo erogabile per ciascuna domanda è di € 2.600,00;
- che i pagamenti devono essere effettuati a mezzo bancomat, bonifici, carte di credito o assegni non trasferibili.

Sono, infine, escluse le spese:

- relative ad interventi di sorveglianza o di rinnovo del certificato;
- per i servizi resi da soggetti controllati, collegati, partecipati e di emanazione delle imprese richiedenti o aventi legali rappresentanti, amministratori o soci in comune.

Art. 4 – Modalità di presentazione della domanda e termini

Le domande devono essere compilate ed inviate alla Camera di Commercio di Lucca, esclusivamente tramite la piattaforma Web Telemaco (http://webtelemaco.infocamere.it) - Servizi e-gov - Contributi alle imprese, seguendo le modalità di compilazione, di salvataggio e di firma dei file disponibili sul sito web camerale www.lu.camcom.it/content.php?p=1.11. I documenti da allegare alla pratica sono i seguenti:

- **Modello base** generato dal sistema, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o dal soggetto delegato;
- **Allegati al modello base** firmati digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o dal soggetto delegato:
  1. modulo di domanda + autocertificazioni
  2. unico documento pdf contenente:
     - copia delle fatture,
     - copia dei documenti di pagamento delle spese sostenute (bonifici, assegni o altra documentazione bancaria da cui risulti la relativa uscita),
  3. (eventuale) procura a soggetto intermediario + copia del documento di identità del titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente.

La domanda deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di emissione dell'ultima fattura o di altro documento di spesa ammissibile.

Art. 5 - Procedimento

Il procedimento amministrativo inizia con la data di ricezione della domanda, che coincide con la data di protocollazione: il richiedente riceve notifica di avvenuta ricezione e di avvio del procedimento.

Il Responsabile del Procedimento è Maido Niccolai – Ufficio Brevetti, Marchi e Innovazione Tecnologica (telefono, fax, mail: http://www.lu.camcom.it/contatti.php).

In caso di domanda incompleta o irregolare e di domanda non sanabile, l'ufficio sospende il procedimento e richiede contestualmente l'integrazione o la regolarizzazione della domanda e, nel caso di non sanabilità, comunica i motivi che ne impediscono l'accoglimento. Il richiedente ha 15 giorni di tempo, decorrenti dalla ricezione della comunicazione tramite PEC, per produrre integrazioni, chiarimenti, osservazioni: decorso inutilmente tale termine, la domanda è dichiarata inammissibile. Nel caso di irregolarità non sanabile, dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Il procedimento si conclude entro 60 giorni dalla data di avvio dello stesso:

- la conclusione positiva dell'istruttoria comporterà la concessione del contributo e la sua successiva liquidazione;
- la conclusione negativa dell'istruttoria comporterà la dichiarazione di inammissibilità o di revoca del contributo, secondo le specifiche previste dall'Art. 6.

Art. 6 – Inammissibilità e revoca

Sono dichiarate inammissibili, con comunicazione tempestivamente inviata al richiedente, le domande:

- presentate da imprese che non hanno i requisiti di ammissibilità di cui all'Art. 2;
- aventi ad oggetto spese non riconosciute ai sensi dell'Art. 3;
- presentate con modalità diversa, mancanti della documentazione e fuori dal termine previsto dall'Art. 4;
- a seguito dell'accertamento dell'esito negativo dei controlli a campione o della mancata esibizione dei documenti originali, secondo quanto previsto dall'Art. 7.

Qualora, tra la fase di concessione del contributo e quella di liquidazione, venga accertata l'esistenza di una qualsiasi delle cause di inammissibilità di cui ai commi precedenti, il contributo viene revocato.

Art. 7 – Controlli
L'ufficio incaricato dall'attività istruttoria, secondo il disposto dell'Art. 71 del D.P.R. 445/2000, controlla la regolarità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio (rese ai sensi dell'Art. 47 del D.P.R. 445/2000) come previsto dall'Art. 7 del Regolamento Disciplinante l'attività Amministrativa e i Procedimenti Amministrativi della Camera di Commercio di Lucca, riservandosi di richiedere l'esibizione dell'originale della documentazione di spesa allegata dai richiedenti o eventuale documentazione aggiuntiva.

Ai sensi degli Artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti alla concessione del contributo ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera, ferme restando le sanzioni penali previste dallo stesso decreto.
La Camera di Commercio di Lucca procederà, altresì, alla revoca delle agevolazioni qualora risulti l'impossibilità di effettuare i controlli di cui sopra per cause imputabili all'impresa.

In caso di revoca del finanziamento, le eventuali somme erogate dalla Camera di Commercio di Lucca dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali.

Art. 8 – Privacy
La Camera di Commercio di Lucca informa che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la domanda di finanziamento viene resa e in conformità ad obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria: il trattamento non richiede il consenso dell'interessato ai sensi dell'Art. 18 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio e il rifiuto di fornirli comporterà l'impossibilità di proseguire con l'istruttoria della domanda. I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ad autorità pubbliche nazionali e comunitarie, in conformità alla normativa sugli Aiuti di Stato. L'interessato potrà esercitare i diritti specificatamente previsti all'Art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio di Lucca.

Art. 9 - Ricorso
Avverso la decisione negativa o di parziale accoglimento della richiesta, può essere proposto ricorso al TAR od, in alternativa, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 gg. e 120 gg. dalla data di ricezione della comunicazione.

Art. 10 – Norma transitoria
Il presente Regolamento entra in vigore a far data dal 1° luglio 2014.